

**CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE
DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI - PESCARA PER IL TRIENNIO
2018/2021**

CIG: ZB423CC593

(procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016)

ART. 1 – OGGETTO

La Gara ha per oggetto il servizio relativo all'attività professionale di intermediazione assicurativa e riassicurativa - più brevemente denominata brokeraggio assicurativo -, come disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Nuovo codice delle assicurazioni private) (CPV 66518100.5). Nel caso di specie detta attività in sintesi consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi nell'interesse della Camera di Commercio, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dalla Camera di Commercio.

L'incarico in oggetto si articolerà nelle seguenti attività di massima, che saranno svolte con la piena collaborazione dei competenti funzionari camerali, i quali cureranno la trasmissione della documentazione e dei dati informativi ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico:

- 1) ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente nei vari settori di attività;
- 2) analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;
- 3) redazione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di un piano di coperture assicurative ottimali per l'Ente, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata, che sia in linea con le previsioni normative in materia, vigenti per le Camere di Commercio e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;
- 4) redazione di nuove proposte di capitoli di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
- 5) aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell'incarico o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
- 6) assistenza tecnico-professionale ai funzionari della Camera di Commercio nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi della Camera (stima del valore di base dell'appalto, documenti di gara quali il bando, disciplinare, capitolato ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da utilizzare nella gara) e che dovranno essere forniti entro un mese dall'approvazione del piano generale proposto di cui al punto 3);
- 7) assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti - polizze assicurative dopo l'espletamento della gara;

- 8) gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dall'Ente, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Ente;
- 9) assistenza alla Camera nell'eventuale trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse della Camera di Commercio fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico;
- 10) per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici camerali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
- 11) per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione del danneggiato;
- 12) monitoraggio dello stato del rischio in capo alla Camera di Commercio, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate, prestando assistenza alla Camera per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifiche o adeguamenti dei testi di polizza vigenti.
- 13) relazione annuale sullo stato dei rischi mediante apposito piano di aggiornamento rispetto a quello redatto con riferimento al precedente punto 3) in vista dell'affidamento annuale delle polizze assicurative mediante procedura di gara;
- 14) aggiornamento in materia assicurativa a favore dei funzionari della Camera di Commercio preposti all'Ufficio Provveditorato;
- 15) assistenza e consulenza ai servizi camerali anche mediante pareri resi per iscritto in materia assicurativa o attinente problematiche collegate alle coperture assicurative della Camera;
- 16) individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per la Camera di Commercio di Chieti Pescara;
- 17) ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio;
- 18) eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti e offerti in sede di gara;
- 19) il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Camera di Commercio, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione (se non preventivamente autorizzato) alla quale resta, quindi, ogni potere decisionale;
- 20) è esplicitamente convenuto che restano in capo alla Camera di Commercio l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento, di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha la durata di TRE ANNI, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto d'appalto.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di chiedere al broker aggiudicatario un'eventuale proroga del contratto per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara dell'ente camerale e comunque per la durata massima di un anno. La proroga del contratto originariamente stipulato, va intesa alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui al presente Capitolato Speciale. La Camera di Commercio si riserva comunque la facoltà, in caso di

sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese mediante PEC.

Al termine dell'appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

Qualora alla data di scadenza dell'incarico fossero vigenti polizze assicurative stipulate con l'intermediazione del broker aggiudicatario, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente alla gestione delle polizze interessate e fino alla scadenza delle stesse.

L'incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l'iscrizione all'albo broker ex art. 109 del D.Lgs. 209/2005).

ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

La Camera di Commercio si impegna ed obbliga a:

- indicare negli atti aventi ad oggetto procedure di gara o simili per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente ed in ogni documento relativo ai servizi assicurativi della stessa, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia assicurativa nella misura percentuale offerta in sede di gara;
- collaborare con il Broker, mediante i propri funzionari, per fornire gli atti e i dati informativi necessari all'espletamento dell'incarico;
- valutare le proposte del broker sulle coperture assicurative pur conservando piena autonomia e facoltà sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- adottare tutti gli atti amministrativi per procedere all'affidamento dei servizi assicurativi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica;
- sottoscrivere tutti i contratti assicurativi, nonché atti e documenti ad essi attinenti, in particolare per la liquidazione di eventuali sinistri;
- comunicare al Broker ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività della Camera di cui venga a conoscenza, affinché il Broker possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo alla Camera e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere.

Il Broker si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a :

- svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse della Camera di Commercio e nell'osservanza di tutte le indicazioni e richieste che la stessa Camera vorrà fornirgli;
- impiegare propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico con l'assunzione diretta di eventuali oneri che si rendessero necessari per l'espletamento dello stesso, nonché i rischi connessi all'espletamento dell'incarico;
- essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività della Camera e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni alla Camera di Commercio qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative;
- predisporre una relazione circa le esigenze rilevate sui rischi connessi o collegati alla gestione e conservazione del patrimonio ed alle altre attività della Camera di Commercio, il relativo programma assicurativo globale con indicazione del costo di mercato ed i necessari capitoli di

polizza utili ai fini della copertura assicurativa, in tempo utile per predisporre gli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi;

- risarcire la Camera di Commercio in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali al broker imputabili, mediante la polizza assicurativa, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005;

- il Broker non dovrà trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con riferimento alle Compagnie assicuratrici ;

- il Broker comunicherà tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;

- ad operare quale intermediario per la Camera di Commercio, con azioni previamente concordate con la Camera stessa, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con la Camera di Commercio sia nei rapporti con le Compagnie assicurative;

- di non sottoscrivere atti o documenti che impegnano la Camera di Commercio senza il preventivo ed esplicito consenso della stessa;

- di mantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di gara, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con la Camera di Commercio, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare ai soggetti competenti. Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del c.c. E' altresì responsabile nei confronti dell'appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

ART. 4

TRASFERIMENTO PRATICHE

Al fine di garantire la piena continuità del servizio l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker della Camera di Commercio per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

ART. 5

ONERI ECONOMICI

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005 e per gli effetti degli artt. 1755 e 1766 del Codice Civile, non comporta oneri diretti a carico della Camera di Commercio contraente, bensì viene remunerata indirettamente a carico delle Compagnie di assicurazione applicando la provvigione percentuale offerta dal broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui la Camera di Commercio ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Inserendosi l'incarico di brokeraggio di cui al presente capitolato su contratti assicurativi già in corso, il broker subentra per effetto dello stesso in tutte le relative obbligazioni contrattuali con contestuale obbligo della Camera di Commercio di informativa alle compagnie assicuratrici titolari delle polizze vigenti.

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti di cui la punto precedente. Detto subentro nei contratti in corso e/o in via di stipula avverrà alle condizioni economiche massime individuate nella misura previsionale stabilita nelle polizze in corso. Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile) legati all'entità contrattuale si stima in € 29.080,00 l'entità totale dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità assicurativa oggetto di gara, la percentuale media del 10%. Gli importi derivanti dall'applicazione di tale percentuale è stata moltiplicati per 4.

Si conviene che il pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie assicurative venga effettuato dal Broker in nome e per conto della Camera di Commercio, la quale provvederà al rimborso in tempi brevi.

ART. 6 PERSONALE – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dalla Camera di Commercio. Gli addetti al servizio, incaricati dall'appaltatore, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche e documenti della Camera di Commercio non di interesse per l'espletamento dell'attività in oggetto.

L'appaltatore, entro 15 giorni dalla notifica dell'affidamento e a pena di decadenza, comunica formalmente alla Camera di Commercio appaltante, l'elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salvo successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell'impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico-amministrativi con la Camera di Commercio e che tiene i contatti con l'ufficio referente della Camera per qualsiasi necessità, l'Ufficio Provveditorato.

In particolare in ordine al personale dipendente, l'appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili nella provincia di Chieti. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse.

L'appaltatore è tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio su richiesta della Camera di Commercio.

Qualsiasi inosservanza da parte dell'appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di rescissione contrattuale in danno dell'impresa stessa, ai sensi del successivo art. 9. L'appaltatore si impegna altresì a cooperare con la Camera di Commercio all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2010.

ART. 7 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato direttamente dalla Camera di Commercio al broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal broker. Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

ART. 9 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, nonché l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata, saranno contestati per iscritto all'appaltatore che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento. Decorso tale termine la Camera di Commercio ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla applicazione delle penalità che sono stabilite come segue:

- in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1, punti 3) e 6), verrà applicata una penale di € 22,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali sarà effettuata rivalendosi sulla cauzione che dovrà essere prontamente reintegrata. E' fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, la Camera di Commercio, mediante inoltro di comunicazione tramite posta elettronica certificata, assegnerà all'appaltatore ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto e la Camera di Commercio potrà procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale - di cui al successivo art.13 -, all'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri interessi.

La Camera di Commercio potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con comunicazione mediante posta certificata nei seguenti casi:

- in caso di cessione dell'impresa o del contratto, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- per la seconda infrazione rilevata dall'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- applicazione di penalità di cui al precedente art. 8 per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato al preventivo;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Camera di Commercio;
- qualora le transazioni finanziarie relative al presente contratto, non vengano eseguite mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n.136).

ART.11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assegnatario del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136. Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati alla Camera di Commercio. Nella stessa comunicazione dovranno essere indicate anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'operatore economico assegnatario si impegna, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, a comunicare alla Camera di Commercio tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato, al fine di consentire alla Camera di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

L'operatore economico assegnatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

ART. 12 PAGAMENTI

In conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/02, la Camera effettuerà il pagamento entro i termini previsti nelle condizioni di polizza. La Camera di Commercio potrà provvedere al pagamento solo previa acquisizione d'ufficio del DURC regolare; nel caso di inadempienza contributiva, la Camera di Commercio tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore, direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo "mandato di pagamento" intestato all'appaltatore secondo le modalità che la stessa comunicherà. L'appaltatore dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera la Camera da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 254/05 la Camera non può sostenere a proprio carico le commissioni bancarie che verranno addebitate al beneficiario.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'operatore economico assegnatario del servizio dovrà costituire una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% del valore contrattuale totale, per tutta la durata dello stesso. In caso di assegnazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio. Si rappresenta che la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra da parte dell'impresa affidataria del servizio determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Camera, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 COPERTURA ASSICURATIVA RICHIESTA ALL'AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D. lgs. n. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale non deve essere inferiore a € 4.000.000=(quattromilioni/00). L'affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni.

ART. 15 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico assegnatario del servizio si impegna, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti della CCIAA Chieti Pescara, (come previsto dall'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001), all'osservanza degli obblighi di condotta previsti dallo stesso, che vengono estesi per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 codice civile del contratto per la prestazione dei servizi oggetto del presente affidamento.

ART. 16.- ONERI FISCALI E SPESE CONTATTUALI

Il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato, nessuna esclusa, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 17.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti alla gara acquisiti nell'ambito della presente procedura vengono raccolti dalla CCIAA di Chieti Pescara e, in parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi. Il trattamento di tali dati personali, in conformità al D.Lgs.n.196/03 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, alla individuazione del soggetto affidatario ed alla successiva gestione del contratto, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Chieti Pescara. Responsabile del trattamento è il Dott. Alessandro FASCIANI in qualità di Dirigente Area I Amministrativo Contabile. Con la partecipazione alla presente procedura l'impresa acconsente automaticamente al trattamento dei dati personali trasmessi.

Il Dirigente Area I
(Dott. Alessandro FASCIANI)